

STATUTO

PAGLIARONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTRANTO LE STRADA
PROVINCIALE 151 ALIMINI OTRANTO 1
Numero REA: LE - 366704
Codice fiscale: 05435480750
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-10-2025 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Dott. Pasquale Ragone

STATUTO
della Società Cooperativa denominata
"PAGLIARONE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
con sede in Otranto (LE)
* * * * *
Art. 1 - Costituzione e norme applicabili
E' costituita una società cooperativa denominata
"PAGLIARONE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"
Ai sensi del 2° comma dell'art.2522 c.c., la cooperativa adotta le norme della società a responsabilità limitata, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione.
Art. 2 - Sede
La cooperativa ha sede nel Comune di Otranto (LE) , all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 - ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede sociale in qualsiasi altro indirizzo del Comune innanzi indicato ed ha altresì facoltà di istituire, trasferire e sopprimere, in Italia e all'estero, agenzie, rappresentanze, filiali, uffici, unità locali comunque denominate, che non siano sedi secondarie.
Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi indicato, e possono altresì essere istituite, trasferite e sopresse sedi secondarie.
Art. 3 - Durata
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre) 2060 (duemilasessanta) , salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.
La società si scioglie per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Cod.civ., nonché per la perdita del capitale sociale.
Art. 4 - Scopo
La Cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza finalità speculative, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n.381. La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci operatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Allegato "A"
ad atto del
02/10/2025
Rep. n. 9122